

NUOVE MODALITA' DI TRASMISSIONE DEI CERTIFICATI MEDICI

Già a partire dal 3.4.2010 le certificazioni mediche attestanti la malattia del dipendente pubblico *possono essere trasmesse*, a cura del medico del S.S.N. o della struttura sanitaria pubblica, direttamente all'INPS, per via telematica e da quest'ultimo inviati all'Università, con la conseguenza che il dipendente resta esonerato dall'inoltro del certificato cartaceo all'Amministrazione.

La suddetta modalità di trasmissione diventerà obbligatoria a partire dal **20.6.2010**.

Il periodo transitorio 20.3.2010 / 19.6.2010 vuole consentire a tutti i soggetti coinvolti di predisporre i necessari strumenti per la corretta applicazione del D.I. 26.2.2010.

Da tale iter restano escluse solo le certificazioni, fino al secondo evento di malattia e comunque e per non oltre dieci giorni di prognosi, che nell'anno dovessero essere rilasciate da medici privati. Tali certificati infatti dovranno essere trasmessi all'Amministrazione in forma cartacea, come in passato.

Altresì dovranno essere prodotti in forma cartacea le certificazioni connesse a stati patologici per cui la legge o il contratto prevedano condizioni di particolare favore, quali le malattie che richiedano terapie salva-vita o connesse allo stato di gravidanza.

Vediamo in concreto quali sono i comportamenti da seguire con la nuova disciplina.

OBBLIGHI DEL MEDICO:

- a) Il medico pubblico del S.S.N., ovvero il medico curante convenzionato redige il certificato di malattia secondo il fac-simile redatto in aderenza a quanto disposto dal D.I. 26.2.2010, e trasmette per via telematica direttamente all'INPS la certificazione, attraverso una delle modalità previste.
- b) Il medico rilascia al lavoratore copia cartacea del certificato di malattia (copia contenente la diagnosi) e copia dell'attestato di malattia (copia priva della diagnosi) ovvero, anche in alternativa, inoltra alla casella di posta elettronica o di posta certificata del lavoratore una copia di tali documenti in formato *pdf*.
- c) Qualora il medico non sia in grado di fornire copia della certificazione, provvede comunque a comunicare al lavoratore il numero di protocollo identificativo del certificato emesso, affinché il lavoratore possa recuperarlo presso l'INPS tramite il proprio codice fiscale.
- d) Nel caso di indisponibilità temporanea degli strumenti di trasmissione da parte del medico, quest'ultimo rilascia comunque al lavoratore il certificato in forma cartacea.

OBBLIGHI DEL LAVORATORE:

- a) Il lavoratore deve fornire al medico nel corso della visita la propria tessera sanitaria, da cui si desume il codice fiscale;
- b) Il lavoratore deve dichiarare al medico di lavorare presso l'Università di Padova e deve fornire allo stesso l'indirizzo di reperibilità da inserire nella certificazione medica, qualora diverso dal domicilio abituale in precedenza comunicato all'amministrazione.
- c) Il dipendente, fino al 19.6.2010, e solo qualora la trasmissione della certificazione medica non sia avvenuta secondo le nuove modalità, sarà tenuto a trasmettere copia cartacea dell'attestato di malattia, mentre dal **20.6.2010** ne sarà esonerato, poiché da tale data la trasmissione avverrà inderogabilmente, per via telematica, secondo le nuove modalità.

OBBLIGHI DELL'INPS:

- a) L'istituto previdenziale mette a disposizione delle Amministrazioni gli attestati di malattia attraverso: a) un accesso diretto al proprio sito da parte dell'Amministrazione, ovvero: b) mediante invio alla casella di posta elettronica certificata indicata dall'Università.
- b) L'INPS mette inoltre a disposizione del lavoratore le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti. Tramite il proprio codice fiscale e il numero di protocollo identificativo del certificato ad esso rilasciato, il lavoratore potrà accedere direttamente al sistema INPS per visualizzare il relativo attestato.